



**Decreti**  
**“Cura Italia”**  
**“Rilancio Italia”**

**IL RISPETTO MANCATO**  
**NEI CONFRONTI**  
**DEL PERSONALE SANITARIO**

# **PREMIO COVID AL PERSONALE SANITARIO**

## **LE RISORSE ECONOMICHE**

**nel decreto legge 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia»  
(convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27)**

**e quelle aggiuntive nel  
decreto legge «Rilancio Italia» n. 34 del 19 maggio 2020**

**Euro 250.000.000**

stanziati dall'art. 1, c. 2 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia» (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27)




PER INCREMENTARE




**Fondo art. 96**  
**Area Sanità**  
(Dirigenza medica e sanitaria)

**Fondo art. 80**  
**Comparto Sanità**

**Fondo art. 81**  
**Comparto Sanità**



PER INCREMENTARE



**+ Euro 190.000.000**

stanziati art. 2 c. 10 del DL 34 del 19.05.2020  
«Rilancio Italia»

# Stanziamento risorse per i fondi contrattuali per il 2020

**Scopo della norma è quello di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende sanitarie direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica COVID-19.**

## **NOTA BENE**

### **TRATTASI DI RISORSE ECONOMICHE AGGIUNTIVE E SOLO PER L'ANNO 2020**

**per sostenere i maggiori costi nei fondi contrattuali aziendali nel periodo Covid – 19, per la corresponsione lavoro straordinario, lavoro straordinario in pronte disponibilità, pronte disponibilità, pagamento di tutte le indennità accessorie riferite al personale assunto straordinariamente per emergenza Covid – 19.**

Senza tali risorse aggiuntive negli attuali fondi contrattuali aziendali (art. 96 per la dirigenza sanità e art. 80 per il personale del comparto), vi è il **rischio reale** del prosciugamento degli stessi fondi e l'impossibilità di non corrispondere più al personale dal mese di luglio/agosto 2020, tutte le indennità accessorie, turnistica, ecc., come anche gli incarichi di funzioni, oltre alla diminuzione consistente del premio di produttività collettiva (art. 81 del comparto).

# Riepilogativo per Regione delle risorse stanziati nei fondi contrattuali dal DL 18 e dal DL 34

REGIONI	TABELLA A DL 18	ART. 2 COMMA 10 DL 34	TOTALE
PIEMONTE	18.462.820,00 €	13.993.079,00 €	<b>32.455.899,00 €</b>
VALLE D'AOSTA	526.051,00 €	399.086,00 €	<b>925.137,00 €</b>
LOMBARDIA	41.451.232,00 €	31.624.030,00 €	<b>73.075.262,00 €</b>
BOLZANO	2.128.555,00 €	1.630.589,00 €	<b>3.759.144,00 €</b>
TRENTO	2.215.305,00 €	1.691.441,00 €	<b>3.906.746,00 €</b>
VENETO	20.310.880,00 €	15.469.452,00 €	<b>35.780.332,00 €</b>
FRIULI	5.154.555,00 €	3.922.424,00 €	<b>9.076.979,00 €</b>
LIGURIA	6.726.896,00 €	5.093.463,00 €	<b>11.820.359,00 €</b>
EMILIA ROMAGNA	18.598.263,00 €	14.170.058,00 €	<b>32.768.321,00 €</b>
TOSCANA	15.760.280,00 €	11.968.128,00 €	<b>27.728.408,00 €</b>
UMBRIA	3.726.843,00 €	2.831.051,00 €	<b>6.557.894,00 €</b>
MARCHE	6.422.635,00 €	4.870.357,00 €	<b>11.292.992,00 €</b>
LAZIO	24.205.615,00 €	18.388.897,00 €	<b>42.594.512,00 €</b>
ABRUZZO	5.480.293,00 €	4.160.625,00 €	<b>9.640.918,00 €</b>
MOLISE	1.292.027,00 €	975.070,00 €	<b>2.267.097,00 €</b>
CAMPANIA	23.288.405,00 €	17.673.453,00 €	<b>40.961.858,00 €</b>
PUGLIA	16.582.736,00 €	12.581.332,00 €	<b>29.164.068,00 €</b>
BASILICATA	2.347.965,00 €	1.775.313,00 €	<b>4.123.278,00 €</b>
CALABRIA	7.993.950,00 €	6.061.973,00 €	<b>14.055.923,00 €</b>
SICILIA	20.457.765,00 €	15.506.700,00 €	<b>35.964.465,00 €</b>
SARDEGNA	6.866.929,00 €	5.213.480,00 €	<b>12.080.409,00 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>250.000.000,00 €</b>	<b>190.000.000,00 €</b>	<b>440.000.000,00 €</b>

# ATTENZIONE

all'art. 126 comma 8 del DL 18/2020  
convertito in legge 27/2020

Nel caso in cui le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020 non venissero interamente utilizzate al **15 dicembre 2020**, i residui saranno riversati nel bilancio dello Stato.

# MASSIMA ATTENZIONE NELLE TRATTATIVE REGIONALI

stanno cercando, come già avvenuto in diverse realtà, di

## PREMIARE – PREMIO COVID – 19 – IL PERSONALE SANITARIO

**CON I SOLDI** che il GOVERNO ha messo a disposizione (con i decreti Cura Italia e Rilancio Italia) (*tabella riepilogativa slide precedente*) – **destinati ai fondi contrattuali - GIÀ SOLDI DEI DIPENDENTI** - per **remunerare esclusivamente** le maggiori spese per le indennità varie, lavoro straordinario e reperibilità del fondo contrattuale (art. 96 dirigenza sanità e art. 80 del comparto ed in parte quella della produttività (art. 81) del comparto solo se vi fossero degli avanzi.

## EVITIAMO QUESTA PRESA IN GIRO!!!!

**PER PREMIARE VI SONO ALTRE RISORSE CERTE !!!**

# LE VERE RISORSE PER LA PREMIALITA' DEI DIPENDENTI PREMIO COVID – 19

Art. 2 comma 6 lettera b) D.L. 34 del 19 maggio 2020

## LE REGIONI

possono incrementare fino al doppio degli importi stanziati  
esclusivamente dall'art. 1 c. 1 del DL 18 (Euro 250.000.000)

- vedesi tabella successiva per singola regione -

## CON PROPRIE RISORSE DISPONIBILI NEI LORO BILANCI

(fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario delle regioni)

- per la PREMIALITA' DEI DIPENDENTI EMERGENZA Covid-19;
- per la corresponsione indennità articolo 86, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto sanità (indennità nei servizi di terapie intensive, sub-intensive, sale operatorie, malattie infettive, nefrologia e dialisi).

**QUESTA L'IMPORTANTE TRATTATIVA DA DEFINIRE!!!**

# LE RISORSE DAI BILANCI PER SINGOLA REGIONE

Art. 2 comma 6 lettera b) D.L. 34 del 19 maggio 2020

REGIONI	TABELLA A DL 18	TOTALE
PIEMONTE	18.462.820,00 €	36.925.640,00 €
VALLE D'AOSTA	526.051,00 €	1.052.102,00 €
LOMBARDIA	41.451.232,00 €	82.902.464,00 €
BOLZANO	2.128.555,00 €	4.257.110,00 €
TRENTO	2.215.305,00 €	4.430.610,00 €
VENETO	20.310.880,00 €	40.621.760,00 €
FRIULI	5.154.555,00 €	10.309.110,00 €
LIGURIA	6.726.896,00 €	13.453.792,00 €
EMILIA ROMAGNA	18.598.263,00 €	37.196.526,00 €
TOSCANA	15.760.280,00 €	31.520.560,00 €
UMBRIA	3.726.843,00 €	7.453.686,00 €
MARCHE	6.422.635,00 €	12.845.270,00 €
LAZIO	24.205.615,00 €	48.411.230,00 €
ABRUZZO	5.480.293,00 €	10.960.586,00 €
MOLISE	1.292.027,00 €	2.584.054,00 €
CAMPANIA	23.288.405,00 €	46.576.810,00 €
PUGLIA	16.582.736,00 €	33.165.472,00 €
BASILICATA	2.347.965,00 €	4.695.930,00 €
CALABRIA	7.993.950,00 €	15.987.900,00 €
SICILIA	20.457.765,00 €	40.915.530,00 €
SARDEGNA	6.866.929,00 €	13.733.858,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>250.000.000,00 €</b>	<b>500.000.000,00 €</b>

# LE RISORSE DAI BILANCI PER SINGOLA REGIONE

## Scheda 3 – Risorse Umane – Patto della Salute 2019-2021

(Limite del 2% del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi rilevato all'anno 2018, da destinare alla contrattazione integrativa aziendale)

REGIONI	TOT DIRIGENTI MEDICI	RETRIBUZIONE MEDIA 2018	TOT DIRIGENTI NON MEDICI	RETRIBUZIONE MEDIA 2018	TOT NON DIRIGENTI	RETRIBUZIONE MEDIA 2018	TOT MONTE SALARI	2%
PIEMONTE	8.883	76.204,00 €	1.163	74.029,00 €	45.107	31.455,00 €	2.181.856.544,00	43.637.130,88
VALLE D'AOSTA	332	75.402,00 €	52	70.365,00 €	1.802	31.913,00 €	86.199.670,00	1.723.993,40
LOMBARDIA	15.370	73.018,00 €	2.557	68.026,00 €	82.395	31.093,00 €	3.858.136.877,00	77.162.737,54
BOLZANO	991	132.795,00 €	331	92.116,00 €	7.355	40.947,00 €	463.255.426,00	9.265.108,52
TRENTO	1.131	98.178,00 €	131	85.110,00 €	6.861	32.249,00 €	343.449.117,00	6.868.982,34
VENETO	8.266	73.728,00 €	1.232	70.564,00 €	49.393	30.079,00 €	2.182.062.543,00	43.641.250,86
FRIULI	2.691	68.585,00 €	540	59.963,00 €	16.520	29.084,00 €	697.409.935,00	13.948.198,70
LIGURIA	3.617	69.997,00 €	652	66.982,00 €	19.221	30.210,00 €	877.517.823,00	17.550.356,46
EMILIA ROMAGNA	8.948	71.912,00 €	1.796	62.387,00 €	48.472	30.410,00 €	2.229.549.148,00	44.590.982,96
TOSCANA	8.568	67.059,00 €	1.372	64.026,00 €	41.106	30.883,00 €	1.931.881.782,00	38.637.635,64
UMBRIA	2.143	69.028,00 €	296	62.398,00 €	9.040	31.236,00 €	448.770.252,00	8.975.405,04
MARCHE	3.116	72.827,00 €	550	65.276,00 €	15.452	29.898,00 €	724.814.628,00	14.496.292,56
LAZIO	8.138	73.635,00 €	1.319	64.201,00 €	33.760	32.675,00 €	1.787.030.749,00	35.740.614,98
ABRUZZO	2.810	69.223,00 €	361	59.373,00 €	11.045	29.767,00 €	544.726.798,00	10.894.535,96
MOLISE	519	79.137,00 €	69	68.243,00 €	2.225	32.047,00 €	117.085.445,00	2.341.708,90
CAMPANIA	9.854	69.560,00 €	1.479	61.854,00 €	30.558	33.639,00 €	1.804.866.868,00	36.097.337,36
PUGLIA	7.013	69.875,00 €	1.138	62.020,00 €	29.121	30.595,00 €	1.451.569.130,00	29.031.382,60
BASILICATA	1.260	71.950,00 €	203	59.670,00 €	5.593	29.160,00 €	265.861.890,00	5.317.237,80
CALABRIA	3.947	76.467,00 €	555	67.994,00 €	14.149	30.926,00 €	777.123.893,00	15.542.477,86
SICILIA	9.596	72.033,00 €	1.482	61.039,00 €	32.791	31.382,00 €	1.810.735.628,00	36.214.712,56
SARDEGNA	4.461	68.990,00 €	632	63.621,00 €	16.078	29.167,00 €	816.919.888,00	16.338.397,76
<b>TOTALE</b>	<b>111.654</b>		<b>17.910</b>		<b>518.044</b>			

# ASSUNZIONI DI PERSONALE



# Assunzioni di infermieri/infermiere di famiglia con co.co.co e contratti di lavoro autonomi anno 2020

**Le Aziende sanitarie  
dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,  
possono assumere infermieri**

- **con contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.**
- le assunzioni sono consentite per un numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti.
- **obiettivo: rafforzare i servizi infermieristici e supportare le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).**
- per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli **infermieri** un **compenso lordo di 30 euro ad ora**, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.

REGIONI	infermieri 2020
PIEMONTE	24.498.199,64 €
VALLE D'AOSTA	698.693,72 €
LOMBARDIA	55.365.355,14 €
BOLZANO	2.854.732,82 €
TRENTO	2.961.267,37 €
VENETO	27.082.938,95 €
FRIULI	6.867.131,40 €
LIGURIA	8.917.312,97 €
EMILIA ROMAGNA	24.808.042,41 €
TOSCANA	20.953.041,76 €
UMBRIA	4.956.426,03 €
MARCHE	8.526.714,16 €
LAZIO	32.194.119,22 €
ABRUZZO	7.284.159,95 €
MOLISE	1.707.091,24 €
CAMPANIA	30.941.564,72 €
PUGLIA	22.026.601,36 €
BASILICATA	3.108.105,88 €
CALABRIA	10.612.919,97 €
SICILIA	27.148.150,40 €
SARDEGNA	9.127.430,89 €
<b>TOTALE</b>	<b>332.640.000,00 €</b>

# Assunzioni di infermieri/infermiere di famiglia a tempo indeterminato anno 2021

**OBIETTIVO USCA** (Unità speciali di continuità assistenziale)

## LE AZIENDE SANITARIE

a decorrere dal 1° gennaio 2021

possono procedere all'assunzione di infermieri/infermieri di famiglia a tempo indeterminato in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti

REGIONI	infermieri 2021
PIEMONTE	35.350.937,44 €
VALLE D'AOSTA	1.008.216,05 €
LOMBARDIA	79.892.287,36 €
BOLZANO	4.119.383,57 €
TRENTO	4.273.113,08 €
VENETO	39.080.719,99 €
FRIULI	9.909.280,52 €
LIGURIA	12.867.695,48 €
EMILIA ROMAGNA	35.798.041,00 €
TOSCANA	30.235.269,49 €
UMBRIA	7.152.129,92 €
MARCHE	12.304.060,84 €
LAZIO	46.456.160,50 €
ABRUZZO	10.511.053,31 €
MOLISE	2.463.335,12 €
CAMPANIA	44.648.722,54 €
PUGLIA	31.784.417,54 €
BASILICATA	4.485.001,27 €
CALABRIA	15.314.458,83 €
SICILIA	39.174.820,20 €
SARDEGNA	13.170.895,95 €
TOTALE	480.000.000,00 €

# Assunzioni di Assistenti Sociali con co.co.co e contratti di lavoro autonomi solo anno 2020

- **Le Aziende sanitarie dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, possono assumere assistenti sociali, regolarmente iscritti all'albo, con contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.**
- **Le assunzioni sono consentite per un numero non superiore ad 1 assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.**
- **Lo scopo è quello della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e di supportare le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).**
- **Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.**

REGIONI	assistenti sociali 2020
PIEMONTE	1.049.922,84 €
VALLE D'AOSTA	29.944,02 €
LOMBARDIA	2.372.800,93 €
BOLZANO	122.345,69 €
TRENTO	126.911,46 €
VENETO	1.160.697,38 €
FRIULI	294.305,63 €
LIGURIA	382.170,56 €
EMILIA ROMAGNA	1.063.201,82 €
TOSCANA	897.987,50 €
UMBRIA	212.418,26 €
MARCHE	365.430,61 €
LAZIO	1.379.747,97 €
ABRUZZO	312.178,28 €
MOLISE	73.161,05 €
CAMPANIA	1.326.067,06 €
PUGLIA	943.997,20 €
BASILICATA	133.204,54 €
CALABRIA	454.839,43 €
SICILIA	1.163.492,16 €
SARDEGNA	391.175,61 €
<b>TOTALE</b>	<b>14.256.000,00 €</b>

# POLITICHE DELLA FAMIGLIA



# **Fondo di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari**

**Viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà**

**a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie ed operatori socio-sanitari**

**impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.**

# Modifiche ai congedi parentali per i dipendenti con figli fino a 12 anni

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un totale di 30 giorni (compresi i giorni definiti dal DL 18), i genitori lavoratori dipendenti del **settore pubblico** e privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, del congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

## NOTA BENE

Il DL 34/2020 ha modificato l'art. 23 del DL 18 inerenti i CONGEDI PARENTALI nel settore privato

a cui è collegato l'art. 25 del DL 18 che norma I CONGEDI PARENTALI per il SETTORE PUBBLICO

# Modifiche ai congedi per i dipendenti con figli fino a 16 anni

I genitori lavoratori dipendenti del  
**settore pubblico e privato**  
con figli minori di anni 16

a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

## **HANNO DIRITTO**

di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

# Bonus baby-sitting per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale

Per i dipendenti del settore sanitario  
pubblico e privato accreditato

appartenenti alla categoria:

- dei medici;
- degli infermieri;
- dei tecnici di laboratorio biomedico;
- dei tecnici di radiologia medica;
- degli operatori sociosanitari;

il **BONUS** per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età

in alternativa al congedo parentale  
è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **2000 euro**.

# **Modifiche ai permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**

**Sono riconosciute ulteriori complessive dodici giornate  
(12) usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020  
sempre usufruibili in rapporto alle esigenze organizzative  
e funzionali dell'Ente o Azienda**

# Lavoro agile nel settore privato e pubblico

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **i genitori lavoratori dipendenti** del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
- Rimangono confermate le norme del lavoro agile per il settore pubblico previste dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente al periodo di tempo di durata dell'emergenza (31 luglio 2020) e **comunque non oltre il 31 dicembre 2020**.

# Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni adeguano le misure del lavoro agile alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici ed a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

Le amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.